

STATUTO SOCIALE

Art. 1

È costituita l'Associazione Nazionale del Fante, con sede a Milano.
L'Associazione è la continuatrice di quella già fondata a Milano nel 1920.
Lo Stemma Araldico dell'Associazione è quello, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, del 30.7.1984.

Art. 2

Essa è apolitica e di carattere eminentemente patriottico, morale e culturale, senza fini di lucro, ed ha per scopi:

- a) l'amore e la fedeltà alla Patria;
- b) la glorificazione dei Fanti caduti nell'adempimento del dovere, perpetuandone la memoria;
- c) l'esaltazione delle glorie dell'Arma;
- d) il rafforzamento dei vincoli di fratellanza e di solidarietà che devono unire i Fanti in congedo di qualsiasi grado e condizione, nonché dei vincoli tra i Fanti in congedo e quelli in servizio;
- e) la realizzazione dell'assistenza ai Soci;
- f) l'attuazione di legami di solidarietà con le altre Associazioni d'Arma;
- g) la promozione e la costituzione di circoli culturali, ricreativi e sportivi.

Per tali finalità viene istituito un Centro Culturale Nazionale, con sede presso la Sezione primogenita di Milano, per studi storici e sociali. Tale Centro si propone di organizzare iniziative tese a ricordare e celebrare il ruolo svolto dall'Arma di Fanteria nella Storia d'Italia e a favorire una sempre maggiore integrazione tra le Forze Armate e la Popolazione.

Almeno una volta all'anno, il Centro organizzerà una manifestazione.

Art. 3

I Soci dell'Associazione sono:

- a) "ad honorem";
- b) benemeriti;
- e) effettivi;
- d) collettivi; fra essi sono compresi gli "Amici del Fante" e le "Patronesse".

Sono Soci "ad honorem" i Fanti caduti per la Patria, i Comandi di reggimenti e di battaglioni di Fanteria, i Fanti decorati al Valor Militare e le città decorate al Valor Militare. Possono essere Soci "ad honorem" personalità militari e civili per eccezionali ed altissime benemeritenze.

Sono Soci "benemeriti" le persone, anche non appartenenti all'Associazione, e gli Enti che abbiano contribuito allo sviluppo della stessa in modo particolarmente efficace.

I Soci "ad honorem" e "benemeriti" sono nominati dal Consiglio Nazionale, anche su proposta dei Consigli Direttivi delle Sezioni; i Soci "ad honorem" non sono tenuti al versamento della quota sociale.

Sono Soci "effettivi" i militari in congedo e in servizio dell'Arma di Fanteria e sue specialità e coloro che vi prestano o vi abbiano prestato servizio quali cappellani, medici, veterinari, farmacisti militari.

I Soci "effettivi" possono essere:

- a) "Vitalizi", se versano una volta tanto all'Associazione una somma non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Nazionale;
- b) "Sostenitori", se oltre la quota ordinaria di Associazione, versano uno speciale contributo, determinato da ogni singola Sezione, secondo le condizioni ambientali;
- c) "Ordinari", se versano la quota annuale fissata annualmente da ogni Sezione.

L'ammissione dei Soci "effettivi" è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione; la relativa domanda deve essere controfirmata da almeno un Socio presentatore.

Non possono, comunque, appartenere all'Associazione coloro che abbiano subito condanne penali definitive.

In caso di rigetto della domanda d'iscrizione a Socio, è ammesso ricorso al Collegio Sezionale dei Proviviri. Avverso le decisioni del Collegio Sezionale dei Proviviri, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Collegio Centrale dei Proviviri.

I Comandi militari, i Distretti militari e le Associazioni tra reduci di unità e reparti di Fanteria possono essere Soci "collettivi", se versano, in luogo della quota associativa, un contributo annuale, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Nazionale; alla Sezione competente per territorio spetta la metà del contributo medesimo.

I Fanti di qualsiasi grado, all'atto del collocamento in ausiliaria/congedo, vengono iscritti gratuitamente, per il primo anno, dalla sezione più vicina alla località ove prestano servizio. I militari in servizio non possono ricoprire cariche in seno alla Associazione; possono tuttavia partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee riguardanti il funzionamento interno dell'Associazione e delle Sezioni.

Alla categoria degli "Amici del Fante" possono essere ammessi elementi simpatizzanti che, pur non avendo i requisiti richiesti per i Soci "effettivi", partecipino all'attività culturale ed assistenziale delle singole Sezioni. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione; esso determina la quota sociale annuale, curando che la stessa sia almeno pari a quella dei Soci "effettivi".

Gli "Amici del Fante" possono avere incarichi assistenziali, culturali e ricreativi; possono essere membri del Collegio Centrale dei Sindaci; possono essere membri del Consiglio Direttivo della Sezione solo in casi eccezionali, da approvarsi dal Consiglio Nazionale.

Alle votazioni presso le rispettive Sezioni partecipano: i Soci "ad honorem", limitatamente ai Fanti decorati di medaglia d'oro; i Soci "collettivi", limitatamente ad un solo voto rappresentato; i Soci "benemeriti" ed i Soci "effettivi", con voto singolo.

Gli "Amici del Fante" e le "Patronesse" votano con un solo voto rappresentato; a tal fine essi designano il Socio Amico del Fante e Patronessa che voteranno per essi in Assemblea. Nelle votazioni è ammessa la presentazione di deleghe in rappresentanza di quei Soci che, pur avendone diritto, non abbiano potuto essere presenti all'assemblea.

Il numero delle deleghe è limitato a cinque per ciascun Socio; esse debbono essere autografe e indicare il numero della tessera sociale dei rappresentati.

Art. 4

I Soci devono:

- a) osservare le disposizioni statutarie e del Regolamento;
- b) cooperare lealmente all'incremento dell'Associazione;
- c) essere in regola con la quota sociale, munendosi della tessera associativa, del distintivo, del fazzoletto bicolore o del colletto con mostrine e del copricapo.

Il distintivo deve essere conforme al modello, di cui all'allegato n. 2 al Decreto del Presidente della Repubblica, del 12 febbraio 1954 n. 186.

Art. 5

La qualità di Socio si perde:

- a) per dimissioni, dal giorno successivo all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione;
- b) per morosità. Il Socio moroso può essere riammesso dopo avere regolarizzato la propria posizione;
- c) per radiazione, dalla data della relativa deliberazione.

Art. 6

Il Socio, che compie atti di indisciplina o comunque contrari agli scopi ed allo spirito dell'Associazione, è passibile di:

- a) ammonizione;
- b) sospensione temporanea;
- c) radiazione.

L'ammonizione, che consiste in un richiamo verbale o scritto, è inflitta al Socio per : lievi mancanze, ingiustificate assenze alle riunioni, scarsa partecipazione alle attività della Sezione.

La sospensione temporanea, per un massimo di sei mesi, è inflitta al Socio per mancanze più gravi delle suddette: comportamenti sconvenienti, irrispettosi o lesivi del buon nome dell'Associazione, recidività di mancanze già sanzionate con l'ammonizione. La radiazione, cioè la perdita della qualità di Socio, inflitta al Socio per mancanze gravissime, è comminata nei casi di:

- vilipendio della Patria e della Bandiera;
- comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione;
- attività scissionistiche dall'Associazione;
- atteggiamenti contrari all'Unità Nazionale;
- inammissibilità, di cui all'art. 3, comma 8;
- abuso di qualunque denominazione riconducibile alla "Associazione Nazionale del Fante", realizzata in intestazioni di esercizi pubblici o privati o in pubblicazioni di qualsiasi tipo;
- intrapresa di azioni legali presso l'autorità giudiziaria avverso l'Associazione e/o membri della medesima, per fatti inerenti l'attività associativa, in presenza di deliberazioni già adottate in merito dagli organi disciplinari statuari;
- recidività di mancanze già sanzionate con la sospensione temporanea;
- gravi inadempimenti di carattere amministrativo;
- violazione dello Statuto e del Regolamento Nazionale.

Le sanzioni, di cui alle lettere a) e b) sono di competenza del Collegio Sezionale dei Probiviri.

La sanzione, di cui alla lettera c) è di competenza del Collegio Centrale dei Probiviri.

Le relative proposte di sanzioni, motivate, possono essere inviate ai competenti Collegi dei Probiviri da un qualsiasi Socio.

Avverso le sanzioni del Collegio Sezionale dei Probiviri, è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Collegio Centrale dei Probiviri.

Art. 7

Sono organi nazionali dell'Associazione: il Congresso Nazionale, il Presidente Nazionale, il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva Nazionale.

Sono organi locali dell'Associazione: i Consigli Federali, le Assemblee dei Soci, i Presidenti di Federazione e di Sezione, i Consigli Direttivi delle Sezioni Provinciali, Comunali ed eccezionalmente la Sezione di Cesano di Roma.

Sono cariche di competenza del Consiglio Nazionale e del Consiglio Provinciale rispettivamente gli Ispettori Regionali e gli Ispettori Provinciali.

Art. 8

Il Congresso Nazionale è costituito da:

a) i membri del Consiglio Nazionale, i Presidenti delle Federazioni Provinciali previste dall'art. 19 e gli Ispettori Regionali e Provinciali, con diritto soltanto a parere consultivo;

b) i Presidenti delle Sezioni Provinciali, Comunali ed intracomunali, con diritto a tanti voti quanti sono i Soci effettivi in regola con i contributi associativi.

Il Consiglio Nazionale, all'atto della convocazione del Congresso, stabilirà la data entro la quale i Soci dovranno avere versato la quota associativa per essere considerati in regola.

Nelle votazioni è ammessa la presentazione di deleghe in rappresentanza di Sezioni che, per comprovate ed eccezionali difficoltà, non abbiano potuto inviare al Congresso il proprio Presidente o Socio delegato dall'Assemblea. Il numero delle deleghe è, però, limitato per ogni delegato a cinque e per un totale massimo di complessivi mille voti. Ogni delega deve essere scritta e munita di firma autografa, con l'indicazione specifica del nome del delegato, che, in caso di impedimento, può subdelegare solo il Presidente del Congresso.

Il Congresso si riunisce nella località e alla data scelta dal Consiglio Nazionale, almeno una volta ogni triennio.

Può essere convocato anche in seduta straordinaria, quando il Consiglio Nazionale ne ravvisi la necessità, o quando la sua riunione sia richiesta da un quinto delle Sezioni regolarmente costituite, a condizione che queste rappresentino almeno un decimo degli associati; in tale caso, la convocazione dovrà aver luogo entro novanta giorni dalla richiesta.

Il Congresso Nazionale elegge:

- Il Presidente Nazionale, al quale spetta la rappresentanza giuridica dell'Associazione, un eventuale Presidente Onorario per il triennio, anche rieleggibile, ed il Consiglio Nazionale; in caso di vacanza, il Consiglio Nazionale elegge il Presidente Nazionale fra i suoi componenti;

– il Collegio Centrale dei Sindaci, costituito da tre Membri Effettivi e due supplenti; un membro effettivo e un supplente saranno scelti tra i Soci Amici del Fante, gli altri saranno scelti tra i Soci effettivi; i Membri Effettivi scelgono, tra di loro, alla prima riunione del Consiglio Nazionale, il Presidente;

– il Collegio Centrale dei Probiviri è composto da tre Membri Effettivi e da due supplenti. I membri del Collegio nominano il loro Presidente.

Il Congresso delibera sull' indirizzo generale dell' Associazione, sullo Statuto, sul Regolamento e sulle eventuali modifiche; ratifica i bilanci finanziari del triennio.

Il Congresso viene convocato dal Consiglio Nazionale almeno quattro mesi prima della data fissata per la sua celebrazione.

Le deliberazioni sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti un numero di Presidenti o delegati tali da rappresentare almeno la metà degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti.

Il Congresso sarà presieduto da un Presidente, coadiuvato da un Segretario, da 4 Scrutatori e da 4 Membri per la "Verifica poteri", eletti di volta in volta.

Il Verbale del Congresso Nazionale sarà approvato, previa lettura, nella prima riunione del Consiglio Nazionale eletto nel Congresso.

Art. 9

Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente Nazionale e da venticinque Consiglieri. Uno di questi è membro di diritto (designato dall'Assemblea della Sezione di Milano, quale primogenita dell'Associazione). Ventiquattro sono eletti dal Congresso Nazionale.

A tale scopo la Giunta Esecutiva Nazionale uscente predispone l'elenco dei nominativi che le sono pervenuti, in base alle candidature liberamente presentate da ciascun Socio alle Federazioni e, in mancanza, alle Sezioni.

Le Federazioni e le Sezioni devono immediatamente inviare a mezzo raccomandata A.R. alla Giunta Esecutiva Nazionale tutte le candidature loro pervenute.

Ogni Regione ha diritto di essere rappresentata da un Consigliere Nazionale, raggruppandosi la Valle d'Aosta con il Piemonte, l'Umbria con la Toscana, la Basilicata con la Calabria, e facendo salva la possibilità per il Veneto di avere tre Consiglieri, per l'Emilia-Romagna di avere due Consiglieri (di cui uno riservato alla Romagna), per la Lombardia di avere quattro Consiglieri e per il Lazio di avere due Consiglieri, in modo da assicurare le esigenze di rappresentatività nelle città di Milano e di Roma e per il funzionamento della Presidenza Nazionale e della Rappresentanza della Presidenza stessa nella capitale; il rappresentante della Presidenza a Roma viene designato dal Consiglio Nazionale tra i Consiglieri Nazionali effettivi del Lazio.

Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di conferire, a titolo di benemerenzza, la qualifica di Membri in soprannumero del Consiglio Nazionale, con diritto a voto consultivo, a coloro che negli immediati precedenti sei anni consecutivi abbiano fatto parte, quali membri effettivi, del Consiglio stesso o siano stati Presidenti di Federazioni o Sezioni Provinciali. I Membri in soprannumero non possono essere più di quattro.

Il Consiglio elegge nel suo seno due Vice Presidenti, un Segretario Nazionale, un Segretario Nazionale Amministrativo e due Vice Segretari Nazionali.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o su richiesta di almeno Otto dei suoi membri effettivi.

I Sindaci Effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale ed hanno voto consultivo.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale possono partecipare gli Ispettori Regionali su invito della Presidenza o dietro loro diretta e motivata richiesta, il Direttore Responsabile della rivista "Il Fante d'Italia" e il Direttore della stessa.

Il Presidente Nazionale e i Consiglieri Nazionali hanno il diritto di partecipare, autonomamente, a tutte le riunioni degli organi locali della Associazione.

Art. 10

Sono di competenza del Consiglio Nazionale:

- a) l'attuazione dei deliberati e delle direttive del Congresso Nazionale;
- b) la nomina dei Soci "ad honorem" e "benemeriti" dell'Associazione, sia per sua iniziativa, sia su

- proposta delle Sezioni;
- c) le eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento, da sottoporre all'approvazione del Congresso;
 - d) la nomina degli Ispettori Regionali, che non siano, di massima, Presidenti di Federazione o di Sezione Provinciale;
 - e) l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione, di cui ogni consigliere può prendere visione, in Sede, non prima di quindici giorni dalla data di convocazione del Consiglio Nazionale con all'ordine del giorno la loro approvazione;
 - f) la convalida della costituzione delle Federazioni o Sezioni Provinciali e la costituzione di nuove Sezioni, delle quali guida e controlla l'attività, valendosi all'uopo anche della collaborazione degli Ispettori. Può procedere ad inchieste e deliberare lo scioglimento di Sezioni, ove ne ravvisi la necessità, con la nomina di un Commissario;
 - g) provvedere alla pubblicazione del periodico "IL FANTE D'ITALIA", Organo Ufficiale dell'Associazione, i cui Direttore Responsabile e Direttore possono partecipare ai lavori della Giunta Esecutiva Nazionale.

Art. 11

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Membri in carica; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza relativa dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art. 12

Quando si rendessero vacanti uno o più posti nel Consiglio Nazionale, esso deve provvedere al suo completamento con la surroga dei primi non eletti nell'ultimo Congresso, tenendo conto delle norme di rappresentanza regionale indicate nell'art. 9. Qualora risultasse impossibile provvedere alla surroga, per mancanza di candidati appartenenti alla stessa regione del consigliere da sostituire, i Presidenti delle Federazioni della regione interessata indicheranno al Consiglio Nazionale, entro sessanta giorni, un Socio prescelto dai Presidenti delle Sezioni, riuniti in Assemblea Regionale.

A parità di voti ottenuti prevale l'anzianità di iscrizione all'Associazione.

In caso di vacanza di più della metà dei membri eletti in sede di Congresso, il Consiglio Nazionale dovrà convocare entro quattro mesi un nuovo Congresso per il rinnovo delle cariche.

Art. 13

Il Consiglio Nazionale indice, ove lo creda opportuno, adunate nazionali o interregionali dei Fanti, di preferenza nei luoghi che ricordano il sacrificio e le glorie della Fanteria.

La festa dell'Associazione Nazionale si terrà il 24 maggio.

La festa del Patrono dell'Associazione, San Martino, si terrà l'11 novembre.

Art. 14

La Giunta Esecutiva Nazionale è composta dai due vice Presidenti Nazionali, dal Segretario Nazionale, dai due vice Segretari Nazionali, dal Segretario Nazionale Amministrativo, nonché dal Presidente Nazionale, che la presiede.

Sono compiti della Giunta Esecutiva:

- a) attuare i deliberati del Consiglio Nazionale;
- b) impostare i lavori del Consiglio Nazionale;
- c) compilare i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- d) gestire l'ordinaria amministrazione.

Nelle votazioni, a parità di voti, prevale quello del Presidente Nazionale.

Art. 15

In ogni Comune, dove esistono almeno venti Soci effettivi, può essere costituita una Sezione, che deve essere contraddistinta di massima dal nome del Comune in cui è sorta.

È data facoltà alle assemblee sezionali di intitolare la Sezione ad una personalità che abbia dato

lustrò all'Arma di Fanteria.

La Sezione del Capoluogo di Provincia assume il titolo di "Sezione Provinciale"; nella Provincia nel cui Capoluogo manchi la Sezione Provinciale, assume il titolo di Sezione Provinciale la Sezione che annovera il maggior numero di iscritti.

La Sezione è retta da un Presidente e da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri.

Sia il Consiglio Direttivo che il Presidente di Sezione sono eletti dall'Assemblea Sezionale, per scrutinio segreto o per acclamazione.

In caso di vacanza il Consiglio di Sezione elegge il Presidente fra i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo della Sezione elegge nel suo seno: il Segretario e il Cassiere Economo; può eleggere uno o due vice Presidenti, un vice Segretario, un Vice Cassiere Economo, un Presidente Onorario ed un vice Presidente Onorario.

Nel caso in cui si rendessero vacanti uno o più posti nel Consiglio Direttivo Sezionale, essi saranno coperti dai primi non eletti nell'ultima Assemblea in cui hanno avuto luogo le elezioni alle cariche sociali. A parità di voti ottenuti prevale l'anzianità di iscrizione all'Associazione.

In assenza di essi, i Consiglieri in carica li coopteranno, scegliendoli tra i Soci della Sezione.

I nuovi membri del Consiglio resteranno in carica sino alla successiva Assemblea.

Nel caso di vacanza di più della metà dei Consiglieri eletti, il Consiglio decade; si dovrà convocare entro due mesi l'Assemblea dei Soci per il rinnovo del Consiglio.

L'Assemblea Sezionale dovrà essere indetta ogni anno in seduta ordinaria entro il mese di febbraio, per l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo e dei bilanci consuntivo e preventivo e, nell'anno di scadenza del mandato, anche per l'elezione delle cariche sociali. Essa potrà essere indetta in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente Sezionale ne ravvisi la necessità oppure su richiesta di un quinto dei Soci effettivi, in regola con il versamento delle quote sociali.

In tal caso l'Assemblea dovrà essere tenuta entro sessanta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea sarà presieduta da un Presidente eletto di volta in volta, assistito da un Segretario e da due scrutatori di sua scelta.

Copia della relazione del Consiglio Direttivo, del bilancio e del verbale dell'Assemblea dovranno essere trasmessi al Consiglio Nazionale.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo di Sezione non svolga sufficiente attività organizzativa, il Consiglio Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio stesso.

In caso di vacanza del Presidente e di due terzi dei Consiglieri di Sezione, ovvero nel caso in cui il Consiglio Direttivo venga dichiarato decaduto, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario che provvederà alla gestione ordinaria della Sezione, accerterà eventuali responsabilità da riferire al Consiglio stesso e convocherà entro tre mesi l'Assemblea Sezionale per l'elezione del Presidente e per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Presso le Sezioni possono costituirsi Gruppi di Soci appartenenti a specialità o a singole unità e la loro attività sarà svolta sotto la sorveglianza del Direttivo della Sezione.

Le Sezioni, per lo sviluppo dell'attività patriottica, assistenziale, ricreativa e culturale potranno avvalersi di appositi comitati presieduti dal Presidente della Sezione o dal Socio da lui delegato.

Art. 16

Presso i Consigli Direttivi delle Sezioni aventi oltre cinquanta iscritti è istituito un Collegio di Sindaci, composto da tre Sindaci Effettivi, di cui uno Presidente, e da due supplenti. Nelle Sezioni con meno di cinquanta Soci è istituito un Revisore.

I Sindaci ed i Revisori vengono eletti dall'Assemblea nella stessa adunanza in cui hanno luogo le elezioni dei rispettivi Consigli Direttivi. I Sindaci assistono alle riunioni con voto consultivo e possono chiedere collegialmente la convocazione dell'Assemblea della Sezione.

Art. 17

Presso tutte le Sezioni è istituito un Collegio dei Probiviri, scelti tra i Soci.

Il Collegio si compone di tre Membri, ed è eletto dall'Assemblea dei Soci. I Membri del Collegio nominano il loro Presidente.

Art. 18

Le Assemblee di Sezione sono valide in prima convocazione, se sono presenti metà più uno dei componenti, ed in seconda convocazione, dopo un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le riunioni dei Consigli Direttivi di Sezione sono valide, se sono presenti metà più uno dei componenti il Consiglio.

Le deliberazioni delle Assemblee sono valide, se approvate a maggioranza dei presenti, anche con delega.

Le deliberazioni dei Consigli Direttivi di Sezione sono valide, se approvate a maggioranza dei presenti, prevalendo, a parità di voti, quello del Presidente.

Art. 19

Nelle Province, dove esistono e sono efficienti cinque Sezioni, con un totale complessivo di almeno centocinquanta Soci, può essere costituita la "Federazione Provinciale", da convalidarsi ai sensi del punto f) del precedente art. 10.

Sia la Federazione Provinciale che la Sezione Provinciale hanno il compito di stimolare lo sviluppo associativo, di promuovere e coordinare le manifestazioni nella Provincia e di seguire l'attività delle Sezioni Comunali, controllando l'efficienza e la regolarità del loro funzionamento ed agevolando l'assistenza ai Soci nell'ambito degli eventuali rapporti con la Presidenza Nazionale e con le Autorità locali.

La Federazione Provinciale è retta da un Presidente, da uno a tre Vice Presidenti, da un Segretario, da un Cassiere Economo, tutti eletti tra i Soci delle Sezioni federate, e da un Consiglio. Il Presidente Federale, il Segretario e il Cassiere Economo vengono eletti separatamente dai Presidenti di Sezione in carica e costituiscono la Federazione.

Il Consiglio Federale è composto dai Presidenti di Sezione regolarmente in carica.

Per l'elezione dei membri della Federazione, i Presidenti dispongono di tanti voti quanti sono i Soci delle rispettive Sezioni in regola con la quota sociale.

È lasciata facoltà alle singole Federazioni Provinciali di organizzarsi al proprio interno nel modo che ritengono più consono per il funzionamento della propria attività gestionale.

La Federazione Provinciale può avere sede presso la Sezione Provinciale di cui all'art. 15.

La Federazione ha la facoltà di proporre al Consiglio Nazionale la nomina di Ispettori Regionali e di nominare Ispettori Provinciali.

I Presidenti delle Federazioni Provinciali hanno il diritto di partecipare, autonomamente, a tutte le riunioni delle Sezioni della rispettiva Provincia.

Art. 20

L'Amministrazione Centrale dell'Associazione e quella delle Sezioni sono autonome, così come sono autonomi i rispettivi patrimoni.

Art. 21

È fatto assoluto divieto alle Sezioni, alle Federazioni e ai singoli Soci, di avviare qualsiasi attività a fini di lucro personale, ancorché si svolga al di fuori dell'Associazione ma ne coinvolga il nome, e particolarmente il nome "IL FANTE".

Art. 22

L'anno sociale ed amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 23

La Bandiera dell'Associazione è quella Nazionale, conforme al modello, di cui all'allegato n. 3 al Decreto del Presidente della Repubblica, del 12 febbraio 1954, n. 186, con la dizione su nastro azzurro di "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE", alla quale verrà aggiunta la denominazione: "SEZIONE DI...".

Il Consiglio Nazionale ha un proprio Medagliere.

Le Sezioni, le Sezioni Provinciali e le Federazioni possono avere un loro Medagliere a ricordo dei Caduti.

I Gruppi, di cui all'art. 15, possono adottare una fiamma conforme all'allegato n. 4 al precitato Decreto n. 186, od altro simbolo che non contrasti con le norme statutarie.

La scorta alla Bandiera e la scorta al Medagliere sono costituite rispettivamente da due componenti dell'Associazione.

Art. 24

Tutte le cariche dell'Associazione sono elettive e non danno titolo ad alcun compenso.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le elezioni alle cariche sociali vengono fatte dai competenti organi a scrutinio segreto, quando gli organi stessi, con esplicito e regolare voto unanime, non ritengono di ricorrere all'acclamazione.

Art. 25

Lo scioglimento eventuale dell'Associazione e la destinazione del suo Patrimonio saranno deliberati dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

La destinazione del Patrimonio delle Sezioni sarà decisa dalle rispettive assemblee in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Ad un comitato di liquidatori, nominato dalle rispettive assemblee, spetterà il compito di dare attuazione ai deliberati.

I rispettivi patrimoni devono essere destinati ad opere patriottiche, benefiche o culturali.

Art. 26

Il Consiglio Nazionale è autorizzato ad emanare un Regolamento per la esecuzione dello Statuto, da sottoporre alla ratifica del Ministro della Difesa.

Allegati

1) Relativo all'art. 1 dello Statuto:

- stemma araldico:

scudo: di rosso, all'emblema dell'Arma di Fanteria, d'oro al capo interzato in palo, di verde, di bianco, di rosso sostenuto dal filetto azzurro; il tutto alla bordatura d'azzurro. Lo scudo è timbrato da un cerchio d'oro ornato da quattro stelle (tre visibili) d'argento, di cinque raggi, poste a guisa di gemme, infilato da due spade romane d'argento in decusse, con l'impugnatura d'oro all'ingiù. Sotto lo scudo, su lista d'argento bifida, il motto, in caratteri capitali di nero: "PER SE FULGET".

2) Relativo all'art. 4 dello Statuto:

- distintivo da occhio, grandezza conforme al modello, di metallo bianco e smalto rosso, con la scritta "Associazione Nazionale del Fante". Dimensioni diametro: centimetri 1,5.

3) Relativo all'art. 23 dello Statuto:



- bandiera tricolore, cravatta azzurra con frangia oro e iscrizione: Associazione Nazionale del Fante-Sezione di...

Asta di metallo bianco portante la lancia come da modello identico al fregio distintivo dell'Associazione.

Dimensioni del drappo: centimetri 99x99.

4) Relativo all'art. 23 dello Statuto:

- fiamma tricolore con cravatta azzurra e frangia oro per iscrizione: Associazione Nazionale del Fante-Sezione... Gruppo di... dimensioni centimetri 50x30.



REGOLAMENTO

Art. 1

Il Congresso Nazionale è il massimo organo dell'Associazione. Della sua convocazione il Consiglio Nazionale deve informare tutte le Federazioni e le Sezioni, con almeno novanta giorni di anticipo, precisando la data e l'ora della prima e seconda convocazione ed il contenuto dell'Ordine del Giorno.

La Giunta Esecutiva Nazionale uscente, tenendo conto delle candidature pervenute, predispone la lista dei candidati alla Presidenza Nazionale, al Consiglio Nazionale, al Collegio Centrale dei Sindaci e al Collegio Centrale dei Proviviri, escludendone unicamente quelli nei cui confronti non ricorrano i seguenti requisiti:

- a) avere almeno due anni di anzianità di iscrizione all'Associazione; b) avere ricoperto cariche periferiche da almeno un anno;
- c) non avere contenziosi con l'Associazione.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) non sono necessari per i Soci già militari di carriera cessati dal servizio attivo per limiti di età. La nomina delle cariche nazionali avviene con votazione segreta e con scrutinio palese, salvo il caso in cui il Congresso decida all'unanimità di procedere per acclamazione.

L'eventuale elezione di un Presidente Onorario Nazionale viene svolta dal Congresso a maggioranza, per alzata di mano.

Ogni delegato ha diritto di esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Nazionale, non più di ventiquattro preferenze per l'elezione dei Consiglieri Nazionali, non più di cinque preferenze per l'elezione dei Membri Effettivi del Collegio Centrale dei Sindaci, non più di due preferenze per l'elezione dei Membri Supplenti del Collegio Centrale dei Sindaci, non più di tre preferenze per l'elezione dei Membri effettivi del Collegio Centrale dei Proviviri non più di due preferenze per l'elezione dei Membri Supplenti del Collegio Centrale dei Proviviri, contrassegnando con una croce i nomi dei candidati, scegliendoli tra quelli riportati nella scheda.

Il Presidente del Congresso dichiara eletti i Candidati, aventi i requisiti previsti nel presente articolo, che conseguono il maggior numero di voti, nel rispetto della distribuzione territoriale di cui all'art. 9 dello Statuto.

Art. 2

Le mozioni che le Sezioni intendono presentare all'esame del Congresso devono pervenire alla Giunta Esecutiva Nazionale per l'inclusione nell'Ordine del Giorno, almeno sessanta giorni prima della data della sua celebrazione.

Art. 3

IL PRESIDENTE NAZIONALE rappresenta l'Associazione in tutte le sue manifestazioni e ne dirige l'attività secondo i deliberati del Congresso e del Consiglio Nazionale.

I VICE PRESIDENTI NAZIONALI coadiuvano il Presidente Nazionale. Di questi, uno è designato dal Presidente per la funzione vicaria.

Il Segretario Nazionale coadiuva, quale diretto collaboratore, il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti nell'espletamento dei loro compiti; cura l'esecuzione delle delibere del Congresso Nazionale e delle direttive emanate dalla Presidenza Nazionale, dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Esecutiva Nazionale; coordina l'attività delle Federazioni, delle Sezioni Provinciali e delle Sezioni comunali; vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento da parte di tutti i Soci ed è responsabile del funzionamento degli uffici della Sede Centrale.

Per l'espletamento di tali attività, nonché di quelle di organizzazione, di propaganda e di assistenza, si avvale della collaborazione del Segretario Nazionale Amministrativo e dei Vice Segretari Nazionali.

IL SEGRETARIO NAZIONALE AMMINISTRATIVO attua le direttive dettate in materia amministrativa dal Consiglio Nazionale e dalla Presidenza Nazionale; vigila e provvede alla tenuta dei libri contabili sociali per la generale amministrazione dell'Associazione; sottopone i bilanci, dopo

l'approvazione del Consiglio Nazionale, alla ratifica del Congresso Nazionale; cura i rapporti di carattere amministrativo tra le Federazioni e le Sezioni Provinciali e Comunali col Consiglio Nazionale; cura la riscossione delle somme dovute dalle Sezioni, a norma del successivo art. 15, penultimo comma; provvede al versamento dei contributi deliberati dal Consiglio Nazionale a favore degli Enti periferici e vigila sull'impiego dei contributi stessi; predispone situazioni contabili da sottoporre agli Organi Nazionali dell'Associazione; tiene tutta la contabilità aggiornata in modo tale da poter essere esibita in qualsiasi momento all'esame del Collegio Centrale dei Sindaci.

I VICE SEGRETARI NAZIONALI coadiuvano il Segretario Nazionale e lo sostituiscono in caso di assenza.

Art. 4

L'attività del Consiglio Nazionale si svolge mediante il funzionamento dei seguenti uffici:

- a) organizzazione, propaganda e collegamento con le Forze Armate in servizio;
- b) amministrazione;
- c) assistenza e pratiche militari;
- d) stampa;
- e) attività culturali.

L'UFFICIO ORGANIZZAZIONE E PROPAGANDA ha il compito di impartire direttive e consigli per il potenziamento degli organi periferici; favorire, con suggerimenti e segnalazioni, la costituzione di nuove Sezioni; sollecitare e promuovere la costituzione di Gruppi di Brigata, di Reggimento e di Battaglione; tener nota, tra gli altri, dei nominativi dei militari iscritti alle Sezioni esistenti nelle località dove prestano servizio, per poterli segnalare, all'atto del loro invio in congedo, alle Sezioni esistenti nelle località in cui fissano la residenza civile; promuovere ed attuare manifestazioni a carattere nazionale o regionale; incoraggiare lo svolgimento di manifestazioni a carattere locale; effettuare collegamenti con le Forze Armate in servizio.

L'UFFICIO AMMINISTRAZIONE ha il compito di: provvedere alla scrupolosa tenuta di tutti i libri contabili concernenti le entrate e le spese; predisporre gli schemi dei bilanci; vigilare sui rapporti amministrativi delle Federazioni e delle Sezioni provinciali e comunali con il Consiglio Nazionale e sulla regolare tenuta delle registrazioni contabili; predisporre la situazione contabile da sottoporre alla Giunta Esecutiva Nazionale e al Consiglio Nazionale.

L'UFFICIO ASSISTENZA E PRATICHE MILITARI ha il compito di: mantenere rapporti con Enti ed Uffici competenti, onde provocare provvedimenti sia di ordine morale, sia di ordine economico e finanziario per la migliore assistenza ai Fanti in congedo; espletare le pratiche presso gli Enti e gli Uffici militari a favore di singoli Soci che ne facciano richiesta; assistere gli associati in caso di necessità con appoggio presso Enti pubblici o privati.

L'UFFICIO STAMPA ha il compito di: preparare e far pubblicare su giornali e riviste articoli che trattino problemi prevalentemente riguardanti la Fanteria e l'Associazione Nazionale del Fante; predisporre e controllare il materiale da pubblicare nel periodico "IL FANTE D'ITALIA"; provvedere alla spedizione di quest'ultimo.

L'UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI ha il compito di gestire le iniziative del Centro Culturale Nazionale presso la Sezione primogenita di Milano, facilitando quelle similari delle Sezioni periferiche.

Art. 5

Il Consiglio Nazionale nomina i Responsabili degli uffici e gli eventuali loro collaboratori.

La documentazione, prodotta dagli Organi Nazionali e dagli Uffici di cui al precedente articolo 4, è conservata presso la Sede Centrale dell'Associazione.

Ne è consentita la visione ai soli Consiglieri Nazionali, fino a quella relativa al triennio precedente, previa motivata richiesta scritta da inoltrare alla Segreteria Nazionale, specificando dettagliatamente quali documenti siano interessati all'esame e che dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta stessa, alla data preventivamente concordata ed alla presenza dei Segretari Nazionali.

Art. 6

Per le riunioni del Consiglio Nazionale, la convocazione dovrà essere comunicata, unitamente all'ordine del giorno, almeno trenta giorni prima della data fissata.

ORGANI LOCALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7

Gli Ispettori Regionali sono nominati dal Consiglio Nazionale, tenendo conto delle esigenze associative, nonché dell'anzianità di iscrizione, del prestigio personale, della specifica competenza organizzativa e dell'attività svolta.

La carica di Ispettore non è cumulabile con quella di Consigliere Nazionale, di Presidente di Federazione, di Sezione Provinciale o di Sezione. Le eccezioni dovranno essere autorizzate dalla Giunta Esecutiva, ed in tal caso l'incarico escluderà dalla giurisdizione del prescelto la zona a lui spettante come dirigente di Federazione, di Sezione Provinciale o di Sezione.

Gli Ispettori rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Nazionale. È loro compito:

- a) incrementare lo sviluppo dell'Associazione, sia promuovendo la creazione di nuove Sezioni, sia facilitando l'incremento di quelle già esistenti;
- b) assistere e consigliare l'azione dei dirigenti di quelle Sezioni che si trovino in particolare difficoltà;
- c) rappresentare ufficialmente la Presidenza Nazionale nelle manifestazioni e nelle cerimonie alle quali siano delegati di volta in volta dal Presidente Nazionale;
- d) esaminare, a richiesta della Presidenza Nazionale o del Consiglio Nazionale, eventuali divergenze interne od esterne delle Sezioni e proporre i provvedimenti opportuni;
- e) eseguire, a richiesta della Presidenza o del Consiglio Nazionale, ispezioni alle Sezioni, per accertare la regolare osservanza delle norme statutarie e l'esattezza amministrativa.

Art. 8

Le Federazioni Provinciali, all'atto della loro costituzione e del rinnovo delle cariche, debbono inviare al Consiglio Nazionale l'elenco nominativo dei componenti il "Consiglio Federale" con l'indicazione delle cariche e l'elenco delle Sezioni che fanno parte della Federazione, precisando per ognuna il numero dei Soci, distinti in "Effettivi" e "Amici del Fante", nonché il numero delle "Patronesse".

Art. 9

Le Sezioni provinciali e comunali debbono, all'atto della loro costituzione, comunicare al Consiglio Nazionale, tramite gli organi intermedi, l'indirizzo della Sede sociale, il numero dei Soci iscritti suddiviso in categoria e l'elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo, precisandone le cariche.

Inoltre, debbono inviare l'elenco nominativo dei Soci, previa autorizzazione degli stessi, con l'indicazione del completo indirizzo per l'invio del giornale sociale agli abbonati ed aggiornare periodicamente tale elenco, comunicando gli indirizzi dei nuovi iscritti.

Devono, altresì, incoraggiare i Soci ad abbonarsi alla rivista "Il Fante d'Italia" ed inviare l'elenco degli abbonati, e relativa quota, alla Segreteria Nazionale Amministrativa.

Art. 10

I Gruppi di Brigata, di Reggimento e di Battaglione possono essere costituiti in seno alle Sezioni, quando lo richiedano almeno cinque Soci che siano appartenuti ad una stessa Brigata, Reggimento o Battaglione.

Tali Gruppi, organicamente inseriti nelle rispettive Sezioni, sono diretti da un Capo Gruppo, eletto dagli appartenenti a ciascun Gruppo. I Gruppi hanno il compito di curare ed organizzare tutte quelle celebrazioni che riguardino i rispettivi Reparti, allo scopo di tener sempre desto in ogni Socio lo spirito di attaccamento al Corpo e tramandarne il ricordo delle tradizioni gloriose.

I Capi Gruppo debbono tenere al corrente le Sezioni circa l'attività e lo sviluppo del rispettivo Gruppo e debbono ottenere dal Direttivo delle Sezioni l'autorizzazione per le relative manifestazioni.

Ogni Gruppo può avere una Fiamma (alleg. n. 4) od altro simbolo del medesimo colore e foggia della mostrina, con distintivo dell'Associazione Nazionale del Fante in centro, come da precisazione del Consiglio Nazionale.

MANIFESTAZIONI

Art. 11

Le manifestazioni a carattere regionale, interregionale ed interprovinciale debbono essere preventivamente comunicate al Consiglio Nazionale e da questo approvate. Le richieste di intervento di rappresentanze militari, da parte degli Organi locali dell'Associazione, debbono essere rivolte, per l'eventuale ulteriore seguito, alla Presidenza Nazionale, almeno quaranta giorni prima della manifestazione.

Art. 12

Ogni sezione può costituire un comitato d'onore composto da padri, madri, vedove, figli e discendenti di Fanti Caduti o Decorati al Valor Militare.

PATRONESSE

Art. 13

Ciascuna Sezione, per il miglior assolvimento degli scopi sociali e statutari, può costituire un **COMITATO DI PATRONESSE**.

A farne parte saranno indicate le signore che si distinguono per simpatia verso l'Associazione e che, spontaneamente o invitate, ne richiedano l'adesione.

Il Comitato elegge una Presidente, una o due Vice Presidenti, una Presidente Onoraria, una Vice Presidente Onoraria, una Segretaria e una Cassiera Economa.

I Comitati di Patronesse collaborano con i Consigli di Sezione per la propaganda, per l'attività assistenziale e per quelle manifestazioni nelle quali la loro opera possa essere utile, in aderenza alle direttive del Presidente della Sezione.

In ogni Federazione o Sezione Provinciale le Presidenti dei Comitati Sezionali eleggono al loro interno una Coordinatrice Provinciale; le Coordinatrici Provinciali eleggono una Coordinatrice Nazionale.

Le elette a tutti i livelli durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il distintivo d'onore per le Patronesse è conforme al modello di cui all'allegato n. i al Regolamento approvato con decreto del Ministro per la Difesa, 2 febbraio 1956, n. 652.

PERIODICO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14

L'organo ufficiale dell'Associazione è il periodico "IL FANTE D'ITALIA".

Nell'ambito dell'Associazione, qualsiasi altra pubblicazione, sia a carattere periodico, sia quale numero unico, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Nazionale, sempre che sia attinente alla natura e all'attività dell'Associazione.

TESSERAMENTO

Art. 15

Il tesseramento è effettuato direttamente dalla Presidenza Nazionale per i Soci collettivi; direttamente dalle Sezioni per i Soci effettivi, per i Soci "Amici del Fante" e per le "Patronesse".

La tessera, valevole per cinque anni, è convalidata ogni anno con il "bollino" che, rappresentando la quietanza del pagamento della quota sociale, viene rinnovato entro il mese di febbraio di ogni anno.

Sul ricavato della quota sociale, il cui importo singolo è deliberato dall'Assemblea sezionale, le Sezioni debbono versare alla Segreteria Nazionale Amministrativa, a rimborso anche della tessera e del bollino ricevuti, quelle somme che siano deliberate dal Consiglio Nazionale.

Solo la tessera e il bollino rilasciati dalla Presidenza Nazionale hanno la validità legale di

appartenenza all'Associazione.

Allegato relativo all'art. 13 del Regolamento

Distintivo d'onore per le Patronesse, in metallo dorato, smalto rosso e azzuffo, coccarda azzurra.

Dimensioni: cm 3x3.



NOTE

L'Associazione Nazionale del Fante venne costituita in Milano il 7 luglio 1920 su iniziativa del Ten. cpl. Giuseppe Fontana in accoglimento di un appello da lui rivolto il 24 maggio 1920 ai Fanti reduci dalla guerra 1915-18.

La prima Sezione del Fante fu inaugurata a Milano il 24 ottobre 1920.

Il 30 novembre 1921 uscì il primo numero del giornale "il Fante d'Italia".

Per Decreto 13 maggio 1943 l'Associazione assunse la denominazione di "Reggimento Fanti d'Italia".

Dopo lungo periodo di stasi, derivante dalla guerra 1940-45 e dall'immediato dopoguerra, nel 1949 il Sodalizio fu ricostituito riprendendo la denominazione di Associazione Nazionale del Fante ed iniziò l'intensa attività che lo ha portato all'attuale sviluppo. L'Associazione Nazionale del Fante è iscritta nel Pubblico Registro delle persone giuridiche al n. 96 del volume li presso la Cancelleria del Tribunale Civile di Milano (10 sett. 1959).

Il vigente Statuto sociale, conforme all'atto costitutivo del 1920, venne deliberato dal Congresso Nazionale di Monfalcone (4 novembre 1952); fu in seguito aggiornato dal Congresso Nazionale di Cagliari (24 gennaio 1958), dal Congresso Nazionale di Trieste (3 novembre 1964), dal Congresso Nazionale di Grado (2 novembre 1968) e revisionato dal Congresso straordinario di Marina di Massa

(20-21 settembre 1997).

Il Regolamento, approvato dal Ministero Difesa con Decreto 2 febbraio 1956 n. 652 fu integrato con modifiche deliberate dal Consiglio Nazionale (3 novembre 1966) ratificate dal Ministero Difesa con Decreto IO gennaio 1967 e fu revisionato dal Congresso straordinario di Marina di Massa (20-21 settembre 1997), ratificato dal Ministero Difesa con decreto 29 settembre 1998.

LEGISLAZIONE

- Decreto 18 ottobre 1934 n. 1779, convertito in legge 31 dicembre 1934 n. 2244.
- Decreto 13 maggio 1943 s.n. che conferisce al "Reggimento Fanti d'Italia" personalità giuridica.
- Regio Decreto 2 agosto 1943 n. 704 che pone le Associazioni d'Arma sotto la vigilanza dell'ex Ministero della Guerra, ora della Difesa.
- Decreto 12 febbraio 1954 n. 186 che ripristina al Sodalizio la denominazione di "Associazione Nazionale del Fante" e ne approva lo Statuto sociale.
- Decreto 2 febbraio 1956 n. 652 che approva il Regolamento sociale.
- Decreto 15 aprile 1959 n. 457 che approva le modifiche allo Statuto deliberate dal Congresso Nazionale di Cagliari (24 gennaio 1958).
- Decreto 23 maggio 1966 n. 486 che approva le modifiche allo Statuto deliberate dal Congresso Nazionale di Trieste (3 novembre 1964).
- Decreto 17 novembre 1969 n. 825 che approva le modifiche allo Statuto deliberate dal Congresso Nazionale di Grado (2 novembre 1968).
- Decreto Presidente della Repubblica del 3 luglio 1984, che concede lo Stemma Araldico all'Associazione, iscritto nei Registri dell'Ufficio Araldico il 9 gennaio 1985; Reg. anno 1984 (pag. 71).
- Decreto 29 settembre 1998 che approva le modifiche dello Statuto e del Regolamento deliberate dal Congresso Straordinario di Marina di Massa (20-21 settembre 1997) .Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1998.

STATUTO SOCIALE (indice)

TITOLO I Dell'Associazione e dei Soci	art. 12— Vacanza di Consiglieri Nazionali
<i>CAPO I – Dell'Associazione</i>	art. 13— Adunate e Festa dell'Associazione
art. 2 – Scopi	art. 14— La Giunta Esecutiva Nazionale art. 1 – Denominazione <i>CAPO III – Degli Organi Locali</i>
	art. 15 – Sezione
<i>CAPO II— Dei Soci</i>	art. 16— Collegio dei Sindaci -Revisore art. 3 –Soci e Amici del
Fante art. 17 –Collegio dei Probiviri art. 4— Doveri dei Soci art. 18 –Assemblea dei Soci e riunioni art. 5 –Perdita	qualità di Socio art. 19— La Federazione Provinciale art. 6 –Sanzioni
	TITOLO III Norme amministrative, generali e finali
TITOLO TI Degli organi sociali	<i>CAPO! – Dell'amministrazione</i>
<i>CAPO I – Degli organi Sociali</i>	art. 20 –Amministrazione e patrimonio
art. 7 –Organi Nazionali e locali	art. 21 –Divieto di attività a fini di lucro
<i>CAPO II – Degli organi nazionali</i>	art. 22 – Anno Sociale
art. 8 – Il Congresso Nazionale	

art. 9 – Il Consiglio Nazionale .Composizione
art. 10 – Il Consiglio Nazionale .Competenze
art. 11 – Adunanze del Consiglio Nazionale

CAPO II— Disposizioni generali etinali
art. 23 – Bandiera-Medagliere-Fiamme
art. 24— Cariche sociali
art. 25 – Scioglimento
art. 26 – Regolamento

INDICE ANALITICO DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGOLAMENTO

(si riporta nell'ordine: nome, rubrica, -o art. di statuto
e, sotto una linea, art. di regolamento)

ABBREVIAZIONI

AF – Associazione Nazionale del Fante
CD – Consiglio Direttivo di Sezione
CN – Consiglio/Consigliere/i Nazionale/i
GE – Giunta Esecutiva Nazionale
PN – Presidente/Presidenza Nazionale
CCP – Collegio Centrale dei Proviviri
CSP – Collegio Sezionale dei Proviviri

Abuso

,del Nome "Il Fante", è motivo di radiazione, 6;
Amici del Fante
,categoria, 3;
incarichi, 3;
quota sociale, 3;
costituzione di Sezione, 15,

elenco categoria, 8; 9;
tesseramento, 15;

Ammonizione

,sanzione del Socio, nozione, 6;
di competenza del CSP, 6;

Anzianità

,prevale a parità di voti, 12; 15;

titolo preferenziale, 1;

Apoliticità

,l'Associazione è apolitica, 2

Arma di Fanteria

,glorificazione-, 2; 13;
Soci effettivi gli appartenenti all'-, 3;
Festa, 13;

Assemblea dei Soci

,convocazione, 15; 16
elegge cariche sezionali, 15; 16; 17;

Attività scissionistica nell'AF

,è motivo di radiazione del Socio, 6;

Bandiera

,dell'Associazione, 23;
vilipendio, 6;

approva bilanci Sezione, 15
funzionamento, 18;
scioglimento AF, 25;
il PN e i CN possono parteciparvi, 9;

Assistenza ai Soci

,scopo statutario, 2;
gli Amici del Fante possono avere incarichi .3;
Comitati di-, 15;

Uffici-,4;

Associazione Nazionale del Fante

,denominazione, 1;

scopi, 2;

Anno sociale, 22;

Bandiera, 23;

Patrimonio, 20;

Associazione tra Reduci Unità e Reparti di Fanteria,

,possono essere Soci collettivi, 3;

Associazioni d'Arma

,consorelle, 2;

Attività patriottica

,scopo, 2;

locale, 15;

Comandi Reggimenti di Fanteria

,sono Soci ad Honorem, 3;

Comitato d'onore

scorta, 23;

Bilancio
,annuale, 22;
ratifica triennale, 8;
preventivo e consuntivo nazionale, lo;
di Sezione, 16;

Candidature
,elenco nominativo, 9;

lista dei candidati, 1;

Cappellani militari
,possono essere Soci effettivi, 3;

Cariche sociali
,elettive e gratuite, 24;
nazionali, 9; 10;
regionali, 10, 19;
provinciali, 15; 19;
sezionali, 15; 16; 17;

Cassiere Economico
,nozione, 15;

Centro Culturale
,nozione, 2

nozione, 4;

Città decorate V.M.
,possono essere Soci ad honorem, 3;

Circolo Ricreativi
,promozione di-, 2;
attività locale, 15;

Coccarda

distintivo patronesse, 13;

Colletto con mostrine
,il Socio deve munirsi del-, 4

Comandi Militari
possono essere Soci collettivi, 3;
pratiche presso-, 4;
possono partecipare riunioni organi locali, 9;

candidature, 1;

Consiglieri di Sezione
,elezioni, 15;
vacanza, 15;

Copricapo
,il Socio deve munirsi del-, 4;

Deleghe
,al Congresso nazionale, 8;
alle votazioni sezionali, 3; 18;

Distintivo sociale
il Socio deve munirsi del-, 4;

Distretti Militari
,possono essere Soci collettivi, 3,
pratiche, 4;

Divieto
,di avviare attività a fini di lucro, 21;

Fanti M.O.V.M.

della Sezione, 12;

Commissari di Sezione
,compiti, 15;

Congresso Nazionale
,organo nazionale, 7;
costituzione, 8;
elegge cariche sociali, 8;
ha potere deliberativo, 8;
è il massimo organo deliberativo, 1;

Consiglio Direttivo
,organo locale, 7;
eletto dall'Assemblea dei Soci, 15;
competenze, 3; 5; 15;
funzionamento, 15; 18;
decadenza, 15;
delibera l'ammissione dei Soci effettivi, 3;
propone Soci ad Honorem, 3;
propone Soci Benemeriti, 3;
scioglimento del-, 15;
il PN e i CN possono parteciparvi, 9;

Consiglio Federale
,composizione, 19;

il PN e i CN possono parteciparvi, 9;

Consiglio Nazionale
,Organo nazionale, 7;
elezione del-, 8; 9;
competenze, 9; 10; 15; 26;
composizione, 9;
adunanze, 11;
vacanza di posti, 12;
indice adunate, 13;
medagliere, 23;
riceve bilanci e verbali dalle Sezioni - 15;
attività, 4; 5;
riunioni, 6;

Consiglieri Nazionali ,candidature, 9;
vacanza, 12;

Gruppi di Soci appartenenti a specialità o singole unità
,possono essere costituiti nelle Sezioni, 15;
possono adottare una fiamma, 23;
possono essere costituiti nelle Sezioni, 10;

Ispettore Provinciale
,organo locale, 7;

Ispettore Regionale
,organo locale, 7;
il CN nomina 1'-, 10; 19;
compiti, 7;

Lesà Immagine dell'AF
,è motivo di radiazione, 6;

Manifestazioni

nozione, II;

,sono Soci ad Honorem, 3;

comitato d'onore, 12;

Farmacisti Militari
,possono essere Soci effettivi, 3;

Fazzoletto bicolore
,il Socio deve munirsi del-4;

Federazione Provinciale
,organo locale, 7;
costituzione, 19;
convalidazione, 10;
funzionamento, 19;

costituzione, 8;

Fiamma
,dei gruppi sezionali, 23;
dei gruppi sezionali, 10;

Giunta Esecutiva Nazionale
,organo nazionale, -
composizione, 14;
compiti, 9; 14;

compiti, 2;

Presidente Collegio Centrale Sindaci
,nozione, 8;

Presidente Collegio Sezionale Probiviri
,nozione, 17;

Presidente Collegio Sezionale Sindaci
,nozione, 16;

Presidente Federazione Provinciale
,elezione, 19;

Presidente Nazionale
,organo Nazionale, 7;
elezione, 8;
presiede GE, 14;
componente CN, 9;
vacanza, 8;
può partecipare a tutte le riunioni locali, 9;

rappresenta e dirige l'AF,3;

Presidente Nazionale Onorario
,elezione,8;

,elezione, 1

Presidente di Sezione
,organo locale, 7;
elezione, 15;
convoca Assemblea straordinaria, 15;
comunica al CN inefficienza CD, 15;
presiede appositi comitati, 15;
elettore cariche federali, 19;

Presidente Sezionale Onorario

Medagliere
,del CN, 23;
della Sezione, 23;
della Federazione, 23;

Medici Militari
,possono essere Soci effettivi, 3;

Membri in soprannumero
,del CN, 9;

Mozione

della sezione al Congresso Nazionale, 2;

Organi Sociali
,nazionali, 7;
,locali, 7;
Patronesse

comitato di-, 13;

Presidente Collegio Centrale Probiviri
,nozione, 8;

Quote associative
,esenzione dei Soci ad Honorem, 3;
esenzione Fanti in servizio di leva, 3;
vitalizie, 3;
dei Soci sostenitori, 3;
dei Soci ordinari, 3; 4;
dei Soci collettivi, 3;
degli Amici del Fante, 3;

riscossione, 3;

Rappresentanza Presidenza Nazionale
,nella capitale, 9;

Rivista Organo Ufficiale

,pubblicazione, 10;
pubblicazione, 4-14

Sanzioni disciplinari
,nozione, 6;
sono di competenza del CCP, 6;

Segretario Nazionale
,elezione, 9;
componente GE, 14;

compiti, 3;

Segretario Nazionale Amministrativo
,elezione, 9
componente GE, 14;
riscuote quote sociali, 3; 15;

Segretario di Sezione
,nozione, 15;

Sezione
costituzione, 15
convalidazione, 10;
scioglimento, 10; 25;

,elezione, 15;
Presidente Sezione Provinciale
,nozione, 15;

Probiviri, Collegio Centrale dei-
,elezione, 8;
composizione, 8;
competenze, 3;6;

funzionamento, 15; 16; 17; 18;
amministrazione, 3; 15; 22;
riscuote le quote che determina, 3;
riscuote metà quota del Socio col-
lettivo sedente nel territorio asse-
gnato, 3;
bandiera, 23;
patrimonio, 20; 25;
invia candidature G.E, 9;
medagliere, 23;

può avere un Comitato d'onore, 12;

Sezione Primogenita
,Sezione di Milano, 2; 9;

Sezione Provinciale
,nozione, 15;

Sindaci, Collegio Centrale dei
,elezione, 8;
composizione, 8;
i Sindaci partecipano alle riunioni
del CN, 9;

Sindaci, Collegio Sezionale dei
,elezione, 16;
composizione, 16;

Socio
,nozione, 3;
doveri, 4;
perdita della qualità di Socio, 5;
sanzioni, 6;

Sospensione temporanea
, - del Socio, nozione, 6;
è di competenza del CSP, 6;

Stemma araldico
,definizione, 1;

Tesserata associativa
,il Socio deve munirsi della -, 4;
validità quinquennale, 15;

Tesseramento
,

PN per i Soci collettivi, 15
Sezioni per i Soci e Amici del Fan-
te, 15;

Ufficio Amministrazione
,

compiti, 4
nomina del Responsabile, 5;

Ufficio Assistenza e pratiche militari

compiti, 4;
nomina del responsabile, 5;

Ufficio cultura compiti, 4
nomina responsabile, 5;

**Ufficio organizzazione
e propaganda**
,

compiti, 4
nomina responsabile, 5;

Ufficio Stampa
,

compiti, 4
Rivista "Il Fante d'Italia", 4;
nomina responsabile, 5;

Unità Nazionale
,atteggiamenti contro 1'-, motivo di
radiazione, 6;

Veterinari Militari
,possono essere soci effettivi, 3;

Vice Presidente Nazionale
,nomina, 9;
componente GE, 14

compiti, 3;

Vice Presidente Onorario
,di Sezione, nominato dal CD, 15;

Vice Presidente Sezionale,
,nozione, 15;

Vice Segretario Nazionale
,nomina, 9;
componente GE, 14;

compiti, 3

Vice Segretario sezionate
,nozione, 15;

**Vilipendio della Patria
e della Bandiera**
,motivo di radiazione del Socio, 6;